

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1484

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori EUFEMI, BOREA, MELELEO
e IERVOLINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2002

—————

Norme in materia di affrancamento
dall’imposta comunale sugli immobili

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), introdotta col decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, presenta complessità e difficoltà, collegate *in re ipsa* alla natura e alle competenze comunali in merito a tale imposta: la rateizzazione; le aliquote difformi a seconda dei comuni; le diverse misure e modalità di riduzioni e agevolazioni adottate da ciascun ente locale; i cambiamenti anno dopo anno segnati dalle singole deliberazioni municipali relative all'imposta medesima. Tali difficoltà risultano accentuate nel caso di proprietari di più immobili o terreni, segnatamente se tali beni insistono su territori di comuni diversi.

Risulterebbe pertanto più agevole per non pochi contribuenti poter procedere all'affrancamento del bene soggetto all'ICI mediante un versamento da effettuarsi *una tantum*. Il bene affrancato dall'ICI acquisirebbe ovviamente un più rilevante valore di mercato. Potrebbe darsi una frequente ipotesi di volontà di genitori di trasmettere un bene di loro proprietà ai figli - come investimento o per abitazione primaria - libero da una pesante contribuzione quale l'ICI: la possibilità di af-

francarlo favorirebbe la trasmissione del bene in questione.

A loro volta i comuni potrebbero aver interesse a un introito immediato e rilevante di forti somme, da destinare per esempio ad investimenti o anche per risanare il bilancio, e quindi vedere con favore l'affrancamento dall'ICI, fra l'altro liberandosi così dalle incombenze burocratiche (con relativi costi) legate all'imposizione, e anche dal possibile contenzioso.

Il presente disegno di legge mira a consentire ai comuni l'affrancamento di ciascun immobile o terreno dall'Ici tramite il pagamento di un numero di annualità dell'imposta che ciascun ente può determinare - anche relativamente alle modalità - secondo le proprie esigenze e autonome valutazioni. Si prevede che, in caso di soppressione dell'imposta, venga restituita al contribuente una somma pari alla differenza fra quella versata per l'affrancamento e la somma da lui teoricamente dovuta negli anni già trascorsi. La destinazione delle somme introitate grazie all'affrancamento dall'ICI sono destinate all'eliminazione del debito pregresso e a spese d'investimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (*Affrancamento dall'imposta*)
- 1. L'imposta può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità del tributo fissato dal consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal Consiglio comunale medesimo, computandosi per una annualità l'imposta dovuta all'atto del pagamento per l'anno in corso. Con la medesima deliberazione il consiglio comunale prevede che, in caso di soppressione dell'imposta, venga restituita al contribuente una somma pari alla differenza fra quella versata per l'affrancamento e la somma da lui teoricamente dovuta per il pagamento dell'imposta negli anni già trascorsi. Le somme a tale titolo introitate dal comune sono destinate all'eliminazione del debito pregresso e a spese d'investimento».

